

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E LA PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE – L.R. 11/2012.

TRA

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata come "Regione", con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1 rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Claudia Moneta.

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, di seguito indicato come "Ufficio Scolastico", con sede a Milano, via Polesine 13 rappresentato dal Direttore Generale Delia Campanelli

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" prevede, tra le proprie finalità, la realizzazione di un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare favorendo la formazione e lo sviluppo delle famiglie e la tutela della parità tra uomini e donne;
- la Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza" si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo, di contrasto, sostegno e tutela delle donne vittime anche con una strategia di attenzione e di sensibilizzazione che favorisca il diffondersi presso le istituzioni scolastiche e universitarie di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna;
- in particolare, Regione:
 - promuove il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e le società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'eguaglianza e della solidarietà (art. 2 c.1 lettera b);
 - promuove e sostiene all'interno del sistema scolastico e formativo, iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto e del contrasto alla violenza, con particolare attenzione a quella familiare, mediante incontri informativi, campagne di prevenzione mirate per gli alunni delle diverse fasce scolastiche (art. 6 c. 1);
 - individua azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori (art. 6 c.1);

- promuove la stipulazione di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche (art. 3 c. 3).

Regione e Ufficio Scolastico ritengono opportuno attivare la reciproca collaborazione per la definizione e l'attuazione di un avviso volto ad individuare, in ogni provincia, reti di scopo di educazione al rispetto della donna e sostenere i progetti per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, in attuazione alle previsioni della L.R. n. 11/2012.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Con la presente Convenzione Regione e Ufficio Scolastico si impegnano a dare attuazione alle previsioni della L.R.11/2012 ed in particolare alla definizione di una linea di intervento denominata "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE", approvata con DGR n.2132 del 16 settembre 2019, volta a sostenere progetti per la promozione delle pari opportunità e per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne rivolti ai docenti, agli alunni e alle relative famiglie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in attuazione della L.R. 11/2012 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza".

Sono previste due linee d'intervento:

1. Mappare e valorizzare lo stato dell'arte delle scuole della Lombardia in merito ai progetti dedicati ad interventi di prevenzione, contrasto a favore di donne vittime di violenza rivolta alle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
2. Realizzare la governance regionale attraverso le seguenti azioni:
 - A – identificazione di una scuola polo per ogni provincia con il ruolo di:
 - coordinare la progettazione e l'organizzazione delle attività laboratoriali, di sensibilizzazione e formative;
 - garantire la corretta gestione amministrativo-contabile delle attività progettuali;
 - interfacciarsi con l'USR per le attività di monitoraggio;
 - rilevare l'andamento del fenomeno sul territorio (anche attraverso il coinvolgimento dei ragazzi attraverso laboratori e ricerche/azioni);
 - B – individuazione, attraverso l'emanazione di un avviso pubblico da parte di Ufficio Scolastico, di una "scuola cassiera", che si interfaccia direttamente con Regione per le attività di rendicontazione delle progettualità;
 - C – emanazione, da parte di Ufficio Scolastico, di un avviso pubblico, i cui contenuti sono condivisi e strutturati in collaborazione con Regione, aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado per realizzare progetti per la promozione delle pari opportunità e per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne;

D – istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale (Direzione Generale Famiglia, Ufficio Scolastico Regionale, referenti scuole polo provinciali attuatrici delle progettualità selezionate) dedicato al monitoraggio delle attività.

Relativamente all'avviso si precisa che la valutazione dei progetti pervenuti verrà effettuata da una commissione interistituzionale composta da Regione (DG Famiglia) e nominata da Ufficio Scolastico. I progetti ammessi al finanziamento, per un contributo massimo di € 10.000,00, sono finalizzati a favorire lo sviluppo e il consolidamento di una cultura di parità di genere, di rispetto della donna e di contrasto alla violenza mediante il coinvolgimento delle figure presenti sul territorio, attuando i seguenti interventi:

- ✓ realizzazione di programmi di sensibilizzazione e informazione rivolte ai minori e alle famiglie, che prevedano anche il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio.

Queste iniziative possono sviluppare diverse tematiche e azioni quali:

- pregiudizi e stereotipi legati al ruolo del genere femminile nei diversi contesti di vita, in particolare nell'ambito dell'orientamento scolastico/professionale (es. settimana STEM);
 - barriere culturali nel mondo delle discipline sportive;
 - promozione della cultura delle pari opportunità come prevenzione della violenza contro le donne;
 - percorsi specifici per i docenti delle scuole superiori per imparare a riconoscere i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime (anche di violenza assistita in famiglia) e ai potenziali autori di violenza anche psicologica. Laboratori per gli alunni in cui approfondire i significati della violenza per i ragazzi ed imparare a riconoscere segnali, apparentemente innocui che, se ripetuti e abbinati tra loro, portano ad atti di abuso e violenza nelle relazioni anche tra i pari. Verranno sviluppate azioni basate sul riconoscimento dei "segnali deboli" e sulla presa di coscienza degli stereotipi che sono alla base anche dei comportamenti e delle relazioni non sane;
- ✓ realizzazione di iniziative di sensibilizzazione alle famiglie.

Art. 3 – Impegni di Regione

Regione collabora con l'Ufficio Scolastico per la definizione dei contenuti relativi all'avviso di cui all'art. 2 della presente Convenzione finalizzato a selezionare progetti, afferenti alle reti di scopo provinciali individuate, dedicati alla prevenzione e contrasto della violenza contro le donne ed assicura un supporto tecnico ed informativo.

Regione sostiene finanziariamente l'attuazione delle linee di intervento previste all'art. 2, con un contributo, per il biennio scolastico 2019-2020 e 2020-2021, pari a complessivi € 121.000,00, di cui € 1.000,00 per la gestione amministrativa e contabile a cura della "scuola cassiera" individuata da Ufficio Scolastico.

Il contributo sarà erogato alla "scuola cassiera" in tre fasi successive:

- € 73.000,00 a seguito della sottoscrizione della presente convenzione di cui €1.000,00 come contributo alla scuola cassiera per la gestione amministrativa e contabile;

- € 24.000,00 a seguito del monitoraggio intermedio a conclusione del primo anno scolastico, trasmesso a Regione dalla scuola cassiera;
- € 24.000,00 alla conclusione delle attività di cui all'art. 2, previo invio a Regione da parte della scuola cassiera della relazione di chiusura delle attività, comprensiva della rendicontazione delle spese sostenute.

La documentazione giustificativa delle spese sostenute da ciascun capofila dovrà essere conservata agli atti delle scuole polo provinciali, per le eventuali verifiche che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare.

La spesa a carico di Regione, di cui al presente articolo, si configura quale contributo per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni svolte dall'Ufficio Scolastico nei confronti di Regione medesima ed è da considerarsi escluso dal campo di applicazione dell'IVA.

Regione garantisce la corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative formative e presidia le fasi di rendicontazione delle spese a cura della scuola "cassiera".

Le somme erogate sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Art. 4 – Impegni dell'Ufficio Scolastico

L'Ufficio Scolastico realizza la mappatura relativa alla linea d'intervento 1 e redige, condividendone i contenuti con Regione, l'avviso riferito alla linea di intervento n. 2 finalizzato alla raccolta e alla selezione dei progetti afferenti alle reti di scopo provinciali.

L'ufficio Scolastico, individuata la scuola cassiera per la gestione amministrativo-contabile dell'avviso e la commissione interistituzionale per la valutazione dei progetti pervenuti, composta anche da Regione, approva la graduatoria dei progetti.

L'Ufficio Scolastico istituisce un gruppo di lavoro interistituzionale (di cui al punto 2.D dell'art.2 della presente convenzione) con il compito di coordinare in una prospettiva regionale le attività delle reti provinciali e del monitoraggio dei progetti.

Ufficio Scolastico si impegna a non beneficiare di finanziamenti ai sensi di altre norme regionali, nazionali, comunitarie, per le specifiche attività progettuali oggetto della presente Convenzione.

Art. 5 – Modalità di monitoraggio delle attività

Regione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale monitora attraverso il tavolo interistituzionale la realizzazione dei progetti ammessi.

Ufficio Scolastico trasmette a Regione la documentazione concernente le relazioni intermedia e finale, comprensive del quadro di sintesi della rendicontazione delle spese sostenute, volta a illustrare le attività realizzate e i risultati conseguiti.

Regione e Ufficio Scolastico concordano un monitoraggio intermedio e conclusivo per rilevare gli esiti della realizzazione dei progetti in termini di crescita di consapevolezza, di coinvolgimento dei vari attori e di miglioramento delle relazioni in ambito scolastico.

Art. 6 – Indicatori di valutazione

Per la valutazione delle azioni attuative Regione terrà conto dei seguenti indicatori quantitativi e qualitativi:

- numero di insegnanti, studenti e famiglie che hanno partecipato ai laboratori ed agli eventi di sensibilizzazione;
- numero di istituti scolastici coinvolti;
- numero di azioni svolte;
- numero di enti e soggetti coinvolti;
- rispetto del cronoprogramma;
- rispondenza dei prodotti forniti agli obiettivi e azioni dei progetti e completezza delle relazioni intermedie e finale.

Art. 7- Durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione, sino al 31 dicembre 2021.

Art. 8 – Aggiornamenti, modifiche e integrazioni

La presente convenzione può essere oggetto di eventuali aggiornamenti, modifiche e integrazioni che dovessero essere ritenute necessarie al fine di garantire un più efficace raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R. n. 11/2012.

Art. 9 – Responsabilità, manleva e recesso

L'Ufficio Scolastico è responsabile dell'esatto adempimento delle attività di cui alla presente convenzione. Inoltre, sarà ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, a meno che non provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare. In assenza di motivate giustificazioni, Regione potrà recedere unilateralmente con revoca totale o parziale delle somme previste e relativo eventuale recupero delle quote già liquidate, previa diffida formale ad adempiere.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101:

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in conseguenza della esecuzione della presente convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante, è titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativamente alla gestione dell'avviso pubblico volto a selezionare le 12 scuole polo e per l'avviso pubblico volto a selezionare la scuola cassiera e del monitoraggio delle attività;

3. Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante è Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per quanto riguarda la rendicontazione.

Art. 11 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione che dovessero insorgere tra Regione e Ufficio Scolastico, di qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.

2. A tale scopo, qualora l'Ufficio Scolastico abbia pretese da far valere, notificherà domanda a Regione, che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica.

3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà di Regione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Art. 12 – Referenti

Per l'attuazione della presente Convenzione sono indicati i seguenti referenti:

- per Regione Lombardia: il Dirigente di U.O. Famiglia e Pari Opportunità, Dott.ssa Clara Sabatini;
- per l'Ufficio Scolastico Regionale: - Dirigente Dr. Roberto Proietto.

Milano, li _____

Per Regione Lombardia:

Il Direttore Generale della Direzione
Politiche per la Famiglia, Genitorialità
e Pari Opportunità
Dott.ssa Claudia Moneta

Per l'Ufficio Scolastico Regionale:

Il Direttore Generale
Dott.ssa Delia Campanelli
